



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Firenze, 9 maggio 2023

OGGETTO: Procedimento di VAS ex artt. 23 e seguenti della L.R. 10/2010 comprensivo di Valutazione di Incidenza relativo al Piano Operativo del Comune di Sesto Fiorentino.
RAPPORTO ISTRUTTORIO.

In riferimento al procedimento di VAS relativo all'oggetto,

Vista

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 17/02/2016 di approvazione dello schema di convenzione per l'assistenza tecnica ai Comuni in materia di VAS, con la quale si individua la Posizione Organizzativa Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze a svolgere la funzione di Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza dei Comuni della Città Metropolitana ai sensi delle norme nazionali e regionali, qualora i rispettivi Consigli Comunali abbiano deliberato per l'assistenza tecnica in materia di VAS;
- la convenzione sottoscritta fra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Sesto Fiorentino con la quale la Città Metropolitana assume il ruolo di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi ex L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010 e relativamente alle procedure di VAS ancora non avviate alla data di sottoscrizione della convenzione;
- l'art. 73 ter della L.R. 10/2010 (Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza) che disciplina quanto segue:
 1. *Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'articolo 87 della L.R. 30/2015.*
 2. *Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.*
 3. *L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente, oppure dall'autorità competente per la valutazione d'incidenza, individuata dall'articolo 87 della L.R. n. 30/2015, se non coincidente con l'autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.*
 4. *Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.*

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour 50129 Firenze
tel. 055. 2760076
davide.cardi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI



Dato atto

- che il Comune di Sesto Fiorentino, in qualità di Autorità Procedente ha redatto e/o fatto proprio il rapporto ambientale ai sensi dell'art. 24 L.R. 10/2010;
- che ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, sono stati adottati con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 26/01/2023, sono stati pubblicati sul BURT in data 08.02.2023 e contestualmente messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni e del pubblico;

Considerati i seguenti contributi e osservazioni pervenuti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui sopra:

- ARPAT (trasmessa per le vie brevi dal Comune di Sesto Fiorentino in data 17/04/2023);
- Associazione Grasp (prot. n. 18735 del 07/04/2023);
- Autorità Idrica Toscana (trasmessa per le vie brevi dal Comune di Sesto Fiorentino in data 17/04/2023);
- Autorità di Bacino (trasmessa per le vie brevi dal Comune di Sesto Fiorentino in data 17/04/2023);
- Bacherini Luca (prot. 18954 del 11/04/2023)
- Gruppo Terna Rete Italia (trasmessa per le vie brevi dal Comune di Sesto Fiorentino in data 17/04/2023);
- Guarducci (prot. n. 18722 del 07/04/2023);
- Legambiente (prot. n. 18611 del 06/04/2023);
- Publiacqua (prot. 15645 del 22/03/2023);
- Regione Toscana Direzione Attività produttive (prot. 16585 del 27/03/2023);
- Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. 17101 del 30/03/2023);
- Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore VIA/VAS (prot. 18282 del 05/04/2023);
- Regione Toscana Settore Mobilità e TPL (prot. 18741 del 07/04/2023);
- Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico (prot. 18741 del 07/04/2023);
- Regione Toscana Settore Forestazione (prot. 18741 del 07/04/2023);
- Regione Toscana Settore Paesaggio (prot. 18741 del 07/04/2023);
- Regione Toscana Settore Sismica (prot. 18741 del 07/04/2023);
- Regione Toscana Settore Viabilità (prot. 18741 del 07/04/2023);
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Prato e Pistoia (prot. 18943 del 11/04/2023);
- Stigliano (prot. 18282 del 05/04/2023).

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si rileva che il parere della **Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore VIA/VAS (prot. 18282 del 05/04/2023)** riporta per intero contenuti degni di nota ai fini VAS, pertanto, più che citarne le parti in estratto, si ritiene opportuno **allegarlo** al presente rapporto come **parte integrante**.

CONSIDERAZIONI

In riferimento al contributo della Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore VIA/VAS (prot. 18282 del 05/04/2023) si formulano le seguenti considerazioni relativamente ai singoli punti:

1.1 Viene osservata l'assenza della relazione di monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni del vigente RU, così come richiesto dall'art. 15 della LR 65/2014, e l'assenza del monitoraggio ambientale, di cui all'art. 29 co.6 della LR 10/10.

Si fa presente che il monitoraggio è stato fatto sia in fase di avvio del procedimento, sia negli approfondimenti del quadro conoscitivo nel POC (tav. A1 Attuazione della città pubblica – tav. A2 Attuazione delle previsioni urbanistiche). Si rimanda ai maggiori approfondimenti in merito che il Comune formulerà nella propria controdeduzione all'osservazione ai sensi dell'art. 20 della LR 65/2014, dato che si tratta principalmente di aspetti di carattere urbanistico.

1.2 La Regione critica le previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato e rileva che le previsioni fuori dal TU (esclusivamente per la funzione industriale/artigianale) non sono inserite in un quadro generale di sostenibilità ambientale dello sviluppo.

Si precisa, a tale proposito, che il P.O. non prevede alcuna trasformazione urbanistica localizzata al di fuori del limite del territorio urbanizzato definito dal Piano Strutturale Intercomunale (PS-i) dei Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'11.04.2019), ai sensi dell'Art. 4 della L.R. 65/2014. Gli elaborati di piani si limitano a riportare (scheda AT33) la previsione contenuta nel RU vigente discendente dalla variante puntuale al RU scheda norma "TV Osmannoro Sud", pertanto si tratta di stato di diritto vigente e già valutato. Anche per questo punto si rimanda ai maggiori approfondimenti in merito che il Comune formulerà nella propria controdeduzione all'osservazione ai sensi dell'art. 20 della LR 65/2014, dato che si tratta principalmente di aspetti di carattere urbanistico.

1.3 La Direzione Ambiente Energia Settore VIA/VAS della Regione contesta un eccessivo dimensionamento sia per la funzione residenziale che industriale e artigiane nel rapporto al PS-i e che ritiene tale crescita possa indurre effetti negativi rilevanti non controbilanciati da motivate esigenze afferenti gli scenari di sviluppo socio-economico.

A tale proposito si fa presente che il dimensionamento del PS-i è di modesta entità se posto in relazione agli abitanti, alla dimensione dei due comuni e alla loro collocazione centrale nell'area metropolitana fiorentina. Ne discende che, a fronte di una previsione residenziale del PS-i limitata nei valori assoluti, la quota inserita nel primo Piano Operativo appaia percentualmente più elevata di quanto non risulterebbe con un dimensionamento strutturale più orientato alla crescita demografica sul medio e lungo periodo. In sintesi, il dimensionamento del Piano Operativo deriva dalla strategia del PS Intercomunale che privilegia la rigenerazione urbana, basata sul residuo del Regolamento urbanistico, quasi interamente riguardante aree di recupero urbano, e sugli ambiti strategici, all'interno di una cornice di sostenibilità già valutata dallo stesso Piano strutturale. Anche per questo punto si rimanda ai maggiori approfondimenti in merito che il Comune formulerà nella propria controdeduzione all'osservazione ai sensi dell'art. 20 della LR 65/2014, dato che si tratta principalmente di aspetti di carattere urbanistico.

2 Nel contributo istruttorio regionale si rileva la mancanza di un'analisi quali-quantitativa dell'incidenza delle nuove previsioni rispetto al quadro emissivo secondo le indicazioni contenute nelle norme del PRQA, senza la quale non è possibile valutare se le azioni di mitigazione individuate dalle NTA e i criteri di valutazioni contenuti nel RA siano efficaci a eliminare e ridurre gli effetti negativi prodotti dagli interventi di trasformazione previsti.

A tale proposito si fa presente che un'analisi dell'incidenza delle nuove previsioni è legata al tipo di attività che si potrà insediare in relazione alla quale potranno essere individuate le matrici

ambientali interessate e in particolar modo la risorsa aria. Gli impatti diretti e indiretti sul quadro emissivo derivanti dalla realizzazione dell'intervento potranno essere valutati soltanto nel momento in cui sarà definita la tipologia di attività da insediare e per questo il POC individua i criteri di carattere generale e subordina gli interventi ad un'analisi approfondita degli effetti e all'adozione di misure finalizzate a ridurre gli impatti nella loro fase attuativa.

3 In merito a quanto rilevato ai punti 3.1 e 3.2 circa la caratterizzazione dello stato dell'ambiente si fa presente che il quadro ambientale illustrato nel capitolo 5, laddove i dati risultano aggiornati contiene già le evidenze degli effetti che le previsioni attuate hanno prodotto e in alcuni casi il miglioramento della situazione ambientale deriva dalle misure che sono state adottate in fase di realizzazione degli interventi. Il permanere di alcune criticità e in particolare quelle relative alla risorsa idrica sono legate alle previsioni di interventi che non dipendono dall'Amministrazione comunale ma dall'Autorità idrica e dal Gestore del Servizio.

4.1 In merito a quanto rilevato al punto 4.1 circa la risorsa idrica si rimanda al punto precedente. In relazione al contenimento dell'impermeabilizzazione si precisa che il POC agisce in maniera poco significativa sulle aree non impermeabilizzate e in questo senso l'incremento delle aree verdi e di parchi vanno nella direzione di accrescere la capacità di assorbimento del suolo. Per quanto riguarda gli emungimenti, l'attuazione di misure volte ad assicurare il risparmio idrico è indirizzata anche a contenere il prelievo dalla falda, la cui necessità ed indispensabilità dovrà comunque essere dimostrata nella fase di attuazione delle singole previsioni.

La componente insediativa derivante da frazionamento e costruzione in lotti liberi può essere stimata in poche unità. La disciplina urbanistica dei tessuti urbani consolidati (Artt. 32-36) non prevede un indice di edificabilità, ma limita gli interventi al patrimonio edilizio esistente. La definizione di lotto libero (Art. 41) ne limita l'applicazione a pochissimi casi. In merito all'impermeabilizzazione dei suoli vanno invece considerate le norme specifiche sulla qualità urbana, che prevedono per ogni intervento criteri di permeabilità, biodiversità e clima urbano definiti rispetto al contesto urbano di riferimento. Inoltre va considerato che già il regolamento edilizio prevede la messa a dimora di alberature proporzionalmente alla superficie edificata realizzata.

4.2 In merito ai rilievi formulati al presente punto si fa presente che il dimensionamento residenziale e non residenziale del PO è stato redatto in piena conformità al dimensionamento previsto nel piano strutturale. Le previsioni derivano per oltre 2/3 da previsioni urbanistiche già in essere che sono state ripianificate dal piano operativo per renderle coerenti con gli obiettivi di qualità urbana; esse sono interamente comprese nel perimetro di territorio urbanizzato tracciato nel piano strutturale. Pertanto non si può rilevare una sostenibilità ambientale implicita delle previsioni del POC, in quanto l'effetto delle sue previsioni, coerenti e conformi a quelle del PS, era già stato valutato in sede di piano strutturale. Si veda anche quanto già osservato in precedenza al punto 1.3.

Il RA, infatti, non rileva criticità in merito alla "capacità di carico". Le eventuali criticità riguardano invece le qualità ambientali e urbane dei siti specifici di intervento, ai quali il piano operativo, attraverso le schede progetto, dà una risposta specifica luogo per luogo. Inoltre, la sofisticata elaborazione di mappe ambientali relative a tre criteri chiave della sostenibilità urbana (permeabilità, biodiversità, clima urbano) permette di valutare con grande precisione l'impatto di ogni progetto.

4.3 Il punto 4.3 del contributo regionale torna sul tema del dimensionamento e sulla possibilità che il carico insediativo possa determinare effetti ambientali negativi, facendo particolare riferimento alle previsioni degli Ambiti di Trasformazione.

Si fa presente, a tale proposito, che la maggior parte delle previsioni citate (schede AT) discendono da previsioni contenute nel Secondo Regolamento Urbanistico ed ancora efficaci, in forza di varianti recentemente approvate. Salvo quelle dove il Piano Operativo è intervenuto con motivate

modifiche sostanziali dell'assetto urbanistico del comparto (AT13 ex AUNC IIa), si ritiene che le schede previste dal POC debbano essere intese come ricognitive di previsioni efficaci. Si rimanda ai maggiori approfondimenti in merito che il Comune formulerà nella propria controdeduzione all'osservazione ai sensi dell'art. 20 della LR 65/2014, dato che si tratta principalmente di aspetti di carattere urbanistico.

4.4 La Direzione Regionale rileva la mancanza dell'individuazione di alternative e della valutazione degli scenari alternativi nel RA, facendo riferimento alla lettera h) dell'Allegato 2 alla LR 10/2010.

Si evidenzia a tale proposito che quanto riportato nell'allegato citato non restituisce l'esatto quadro di riferimento. A chiarimento il comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Redazione del rapporto ambientale" recita: "nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso."

Pertanto è prioritario definire gli obiettivi dell'ambito territoriale del piano, elementi questi tipici dell'atto di pianificazione urbanistica e prodromici allo stesso.

Nell'avvio del procedimento (Deliberazione di consiglio comunale n. 69 del 30/07/2020) sono definiti in modo specifico gli obiettivi perseguiti da Piano Operativo, anche in considerazione dei relativi ambiti territoriali.

Le alternative "ragionevoli" sono pertanto assunte nell'atto di avvio del procedimento richiamato, facendo riferimento alle finalità dichiarate negli "Obiettivi" ovviamente tutte già informate al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'aggettivo "ragionevole" può essere verosimilmente considerato sinonimo di "realistico" o "fattibile" (tecnologicamente, socialmente, economicamente), e comunque inteso ad escludere la scelta di alternative programmaticamente peggiori al solo fine di giustificare le scelte di piano. Non di meno la verifica delle "alternative", ha già tenuto conto del quadro di riferimento urbanistico vigente e del suo stato di attuazione in quanto capace di generare diritti reali e legittimi affidamenti sulle proprietà.

L'unica "scelta" realistica della pianificazione urbanistica (alternativa zero) porterebbe a non attuare gli obiettivi del PS-i e del POC le cui azioni sono anche volte a mitigare i possibili impatti provenienti sia dalle situazioni irrisolte pregresse che quelli relativi alla fragilità del territorio. L'opzione zero, se riferita al consumo di suolo produttivo esterno al territorio urbanizzato è peraltro già attiva sin dal PS del 2004, rispetto alla quale il perimetro del PS vigente, tracciato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 65/2014 è ridotto, avendo restituito al Parco agricolo della piana parti significative di aree urbanizzabili in località Osmannoro. L'opzione zero, peraltro, nel territorio in esame non consentirebbe neppure la naturale e fisiologica possibilità della città di trasformarsi e rigenerarsi al suo interno, avendo da due decenni inibito la sua espansione.

4.5 In merito a quanto rilevato circa la necessità che gli interventi previsti avrebbero dovuto essere supportati dalla valutazione di alternative prendendo in esame le ripercussioni sul contesto insediativo esistente, verificando eventuali effetti cumulativi rispetto ad un intorno significativo, si fa presente che gli effetti cumulativi sono quelli indicati nel capitolo 8 del RA per ogni singola matrice ambientale.

5 In merito a quanto rilevato circa il monitoraggio giova ricordare che già ora nelle convenzioni urbanistiche, da sottoscrivere per i progetti unitari o piani attuativi, è specificatamente prescritto che il Soggetto attuatore si obbliga a svolgere a propria cura e spese il programma di monitoraggio previsto del documento progettuale obbligatorio "Relazione di Fattibilità e valutazione degli effetti ambientali" che deve essere allegato al Progetto unitario/Piano attuativo da approvarsi. Tale programma deve essere svolto, sia nella fase di realizzazione dell'intervento che al termine dei lavori di trasformazione previsti dal Progetto unitario ed in particolare dovrà tenere sotto controllo gli effetti causati dal Progetto medesimo per un periodo variabile successivo alla fine dei lavori



relativi all'ultimo intervento previsto. A garanzia della piena ed esatta esecuzione del programma di monitoraggio il Soggetto Attuatore, prima del rilascio del titolo/i edilizio/i relativo ai fabbricati, presterà idonea garanzia o deposito cauzionale.

Il monitoraggio degli effetti della trasformazione, discende direttamente dalla Valutazione preventiva degli effetti ambientali che possono essere indotti, in maniera cumulativa, dall'intervento urbanistico.

La valutazione preliminare determina gli scenari d'impatto e definisce, in forma di modalità, qualità e quantità, le azioni di monitoraggio necessarie e i relativi indicatori da assumersi per la misurazione, controllo e mitigazione di effetti significativi e alla loro estensione.

Il monitoraggio è obbligatorio rispetto alle valutazioni ambientali in quanto rappresenta lo strumento con il quale si possono verificare i più probabili scenari assunti nelle valutazioni preliminari in quanto valutazioni ex-ante. Il documento contiene la verifica preventiva del progetto rilevando eventuali criticità rispetto ad effetti ambientali da mitigare soprattutto per la fase di cantierizzazione che necessita di opportune misure di controllo, in particolare nel contesto urbano in cui si inserisce.

Al fine di evitare la duplicazione delle procedure, per interventi di modesta significatività dimensionale e di impatto lieve (interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di Sul inferiore ad una certa soglia), il monitoraggio degli scenari proposti è svolto unitamente con quelli che sono monitoraggi obbligatori delle attività di cantiere, nell'ambito della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La redazione della valutazione preliminare degli effetti è obbligatoria per quanto stabilito dall'art. 85 e succ. del Capo II – Utilizzo delle risorse naturali e riduzione dell'inquinamento delle Norme generali del POC.

Il documento si pone l'obiettivo di verificare la coerenza delle azioni di cantiere con i riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento, e quali debbano essere le specifiche risposte da associarvi.

Per interventi di modesta dimensione sono solitamente da garantire:

- Misure in atmosfera
- Misure del rumore
- Misure di compatibilità fonometriche di breve durata
- Misura delle vibrazioni.

La frequenza dei monitoraggi sarà ordinariamente stabilita su indicazione del Direttore dei lavori durante specifiche lavorazioni e comunque durante le fasi costruttive verosimilmente più sensibili rispetto ai ricettori circostanti.

Considerato che i contributi pervenuti da:

- Regione Toscana Direzione Urbanistica (prot. n. 18741 del 07/04/2023),
- Regione Toscana Settore Mobilità e TPL (prot. 18741 del 07/04/2023),
- Regione Toscana Settore Forestazione (prot. 18741 del 07/04/2023),
- Regione Toscana Settore Paesaggio (prot. 18741 del 07/04/2023),
- Regione Toscana Settore Viabilità (prot. 18741 del 07/04/2023),

evidenziano aspetti di natura urbanistico/edilizia e/o finalizzati ad una migliore articolazione dei contenuti del Piano che, seppur oggetto di controdeduzione da parte dell'Autorità Procedente, si ritiene non generino impatti ambientali e pertanto non afferiscano al presente procedimento di VAS.



In merito alle osservazioni pervenute da:

- Guarducci (prot. n. 18722 del 07/04/2023),
- Associazione Grasp (prot. n. 18735 del 07/04/2023),
- Stigliano (prot. 18282 del 05/04/2023),
- Bacherini Luca (prot. 18954 del 11/04/2023),

si ricorda che il procedimento VAS è riferito agli eventuali impatti generati dal Piano stesso. La documentazione in questione contiene prevalentemente proposte strategiche aggiuntive relative a tematiche di interesse dell'osservante che, seppur meritevoli di considerazione da parte dell'Autorità Procedente, non evidenziano l'insorgenza di impatti ambientali imputabili al Piano in oggetto. Pertanto, si ritiene che tali proposte non afferiscano al presente procedimento di VAS.

Relativamente all'osservazione pervenuta da

- Legambiente (prot. n. 18611 del 06/04/2023)

si rileva che risulta portatrice di interessi pubblici in via prevalente o parziale ed affronta tematiche ambientali con minor autorevolezza rispetto ai competenti soggetti pubblici o portatori di interessi pubblici in via esclusiva e che partecipano al procedimento ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR 10/2010. A tal proposito si evidenzia che ARPAT, con nota trasmessa per le vie brevi dal Comune di Sesto Fiorentino in data 17/04/2023, ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano Operativo in esame. Per i restanti aspetti si rimanda al parere espresso dal Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana (prot. 17101 del 30/03/2023).

Il contributo di

- Regione Toscana Settore Sismica (prot. 18741 del 07/04/2023)

evidenzia elementi afferenti alla materia sismica; si ritiene che tali aspetti possano essere affrontati e risolti nell'ambito dell'iter del procedimento urbanistico, attraverso l'ordinario e previsto coinvolgimento dell'Ufficio del Genio Civile competente, senza la necessità di una duplicazione tematica all'interno dell'endo-procedimento VAS, nello spirito di semplificazione indicato dall'art. 8 comma 1, 2, 3 e dall'art. 23 comma 3 della L.R. 10/2010.

In merito al contributo pervenuto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Prato e Pistoia (prot. 18943 del 11/04/2023), sebbene la materia del paesaggio rientri genericamente fra le componenti ambientali, si ritiene che tali aspetti possano essere affrontati e risolti nell'ambito del più esaustivo procedimento già previsto ai sensi della Disciplina del PIT-PPR per la verifica dell'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica, attraverso l'ordinario e previsto coinvolgimento degli uffici competenti, senza la necessità di una duplicazione tematica intesa come endo-procedimento VAS, nello spirito di semplificazione indicato dall'art. 8 comma 1 e dall'art. 23 comma 3 della L.R. 10/2010.

In merito al contributo pervenuto dalla Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 17101 del 30/03/2023) si condivide la richiesta di integrare lo Screening di incidenza con i seguenti approfondimenti:

1. le analisi effettuate tengano in considerazione i possibili effetti sui siti Natura 2000 derivanti dalla presenza di altre previsioni realizzate, in fase di realizzazione o approvazione ricadenti



- nel territorio comunale, sia insediative che infrastrutturali e di servizio;
2. sia verificata l'opportunità di proporre eventuali Condizioni d'Obbligo, di cui all'All.B alla DGR 13/2022, orientate a mantenere le possibili incidenze sui siti Natura 2000 sotto il livello di significatività;
 3. si forniscano adeguati elementi di riscontro circa il rispetto delle prescrizioni dettate nella valutazione di incidenza del PS-i dei Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano, espressa dal Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana con nota prot. n. 578983 del 21/12/2018.

In relazione al contributo prot. 17101, inoltre, si precisa che la Scheda AT 12 richiamata a pag. 2, è stata tolta come previsione ricognitiva del POC in quanto convenzionata prima dell'adozione del POC; per la precisione si tratta della scheda Longinotti/Menarini oggi nel POC AR28.

L'Autorità procedente, a seguito di accordi, si impegna a ricostruirne la storia nelle integrazioni sopra richieste per la VINCA.

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo 😊; non significativo 😐; significativo 😞) relativi alle previsioni contenute negli strumenti in oggetto e ai contenuti del rapporto ambientale individuati nell'allegato 2 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

Biodiversità	😊
Popolazione	😊
Salute umana	😊
Flora	😊
Fauna	😊
Suolo	😊
Acqua	😊
Aria	😊
Fattori climatici	😊
Beni Materiali	😊
Patrimonio culturale architettonico archeologico	😊
Paesaggio	😊
Interrelazione fra i suddetti valori	😊
Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente	😊

Responsabile del Procedimento
Arch. Daniela Angelini



CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra considerato, si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto si suggerisce di concludere il procedimento VAS.

Si forniscono tuttavia le seguenti raccomandazioni:

- per rafforzare l'attività di monitoraggio ex ante e ex post, si ritiene utile inserire nelle norme le soglie di verifica e matrici contenute nel paragrafo "Attività di valutazione e misure previste per impedire, ridurre gli effetti ambientali negativi" del Rapporto Ambientale;
- si chiede di recepire nelle norme le attività di monitoraggio già oggi previste nelle convenzioni dei progetti;
- si chiede di aggiornare i dati presi a riferimento per alcune componenti ambientali che non risultano aggiornati (sistema acqua, sistema energia e emissioni climalteranti), in modo da verificare le ricadute;
- si chiede di effettuare i seguenti approfondimenti:
 - tenere in considerazione, nelle analisi effettuate, dei possibili effetti sui siti Natura 2000 derivanti dalla presenza di altre previsioni realizzate, in fase di realizzazione o approvazione ricadenti nel territorio comunale, sia insediative che infrastrutturali e di servizio;
 - verificare l'opportunità di proporre eventuali Condizioni d'Obbligo, di cui all'All.B alla DGR 13/2022, orientate a mantenere le possibili incidenze sui siti Natura 2000 sotto il livello di significatività;
 - fornire adeguati elementi di riscontro circa il rispetto delle prescrizioni dettate nella valutazione di incidenza del PS-i dei Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano, espressa dal Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana con nota prot. n. 578983 del 21/12/2018.

2. i contributi pervenuti da:

- Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico (prot. 18741 del 07/04/2023);
- Autorità Idrica Toscana (trasmessa per le vie brevi dal Comune di Sesto Fiorentino in data 17/04/2023);
- Autorità di Bacino (trasmessa per le vie brevi dal Comune di Sesto Fiorentino in data 17/04/2023);
- Gruppo Terna Rete Italia (trasmessa per le vie brevi dal Comune di Sesto Fiorentino in data 17/04/2023);

possono essere apprezzati come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

Il Responsabile della P.O. Pianificazione Strategica
(Autorità Competente VAS)
Arch. Davide Cardì